



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER
LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
Ufficio VII

Ipotesi di Accordo per l'utilizzo delle risorse residuali per l'esercizio finanziario 2011 del Fondo Unico, ai sensi dell'art.3 del Contratto Integrativo 1998-2001 dell'Accordo Successivo sottoscritto il 12 aprile 2001 relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, di cui all'art.1, comma 2, del C.C.N.L. comparto ministeri 1998-2001. Relazione illustrativa.

Introduzione.

In data 23 maggio 2011, le delegazioni trattanti di questa Amministrazione e delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL e Federazione INTESA hanno siglato l'Ipotesi di Accordo per l'utilizzo delle risorse residuali del Fondo Unico per il personale a contratto per l'esercizio 2011. La presente relazione, redatta ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis del D.Lgs, 30 marzo 2001, n.165, illustra il quadro giuridico di riferimento, le finalità ed i criteri utilizzati nella distribuzione dei predetti residui.

Quadro giuridico di riferimento

Come per il personale di ruolo di questa Amministrazione, i riferimenti normativi che presidono alla distribuzione al personale a contratto delle risorse del Fondo Unico sono tratti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva nazionale vigenti. Quest'ultima è come noto adattata alla regolamentazione del personale a contratto attraverso contratti collettivi nazionali "di categoria", detti "Accordi Successivi". Nell'ambito del quadro giuridico di riferimento dell'Ipotesi di Accordo in discorso, particolare rilevanza assumono le seguenti fonti normative e contrattuali:

- D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, interpretato alla luce delle indicazioni contenute, da ultimo, nella Circolare n.7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Accordo Successivo per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso le Rappresentanze italiane all'estero del 12 aprile 2001 (di seguito "Accordo Successivo"), con particolare riferimento agli articoli 7-12 in tema di determinazione del trattamento economico del personale a contratto a legge italiana;
- Contratto Integrativo dell'Accordo, firmato il 19 dicembre 2001 (di seguito "Contratto Integrativo").

Sul piano generale, l'articolo 40, commi 3-*bis* e 3-*quinquies* del D.Lgs.165/2001 prevede che i criteri ed i limiti entro cui deve svolgersi la contrattazione integrativa per la distribuzione della retribuzione accessoria siano stabiliti dalla contrattazione collettiva di primo livello. Per il "Fondo Unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere" (di seguito "il Fondo"), tali norme sono contenute nell'Accordo Successivo, che contiene una regolamentazione diversa rispetto a quella prevista per il personale di ruolo dai CCNL 2003 e 2007, a tutt'oggi non recepiti da Accordi Successivi per la categoria degli impiegati a contratto.

Nello specifico, l'art. 10 dell'Accordo Successivo ha costituito presso questa Amministrazione il Fondo citato a decorrere dal 1 gennaio 2000. L'art. 11 ha fissato in modo tassativo i possibili impieghi di tali risorse: finanziare i passaggi da una posizione economica all'altra di cui all'art. 4, nonché le componenti della retribuzione del predetto personale – compensi differenziati e progressione economica orizzontale – di cui all'art. 7, comma 1, lettere c e d dell'Accordo Successivo medesimo. L'Accordo Successivo ha inoltre fissato (art.10) un primo stanziamento destinato a finanziare le predette componenti ed i criteri per la loro assegnazione (artt.9 e 12).

Il successivo Contratto Integrativo ha infine previsto all'articolo 3 la possibilità di distribuire i residui e gli importi eccedenti le somme di cui all'art.10 dell'Accordo Successivo al personale a contratto a legge italiana a titolo di progressione economica orizzontale, sulla base di criteri da definire con un successivo Protocollo d'Intesa.

Criteri di distribuzione: principi generali

Gli specifici criteri di distribuzione delle risorse residuali del Fondo Unico per il 2010 muovono dall'esigenza di adattare l'impianto contrattuale preesistente alla normativa vigente.

Quest'ultima, e segnatamente l'Accordo Successivo, dedicava alla progressione economica un'unica norma, l'articolo 9, che recita: "1. La progressione economica orizzontale si realizza mediante la previsione, per ciascuna posizione all'interno dell'area, di due fasce retributive i cui importi economici sono stabiliti nell'allegata tabella C. L'importo della seconda fascia di cui alla Tabella C assorbe il valore economico della prima fascia. 2. Gli sviluppi economici, di cui al comma 1, sono attribuiti sulla base dei medesimi criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo del personale Ministero affari esteri - ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento".

Tale impianto deve oggi tener conto della evoluzione del dettato normativo, e particolarmente delle modifiche apportate, in anni recenti, al D. Lgs. 165/2001, che hanno evidenziato la necessità di ispirare la corresponsione del trattamento economico accessorio a principi di effettività, corrispettività, premialità e selettività (v.in particolare gli artt. 7 comma 5 e 45, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 nonché l'art.18, comma 2 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150).

L'Ipotesi di Accordo in discorso mira pertanto ad adeguare la regolamentazione del personale a contratto all'impostazione premiale del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche nella distribuzione del Fondo Unico, benché le precedenti norme dettate dalla contrattazione collettiva non siano state oggetto di revisione a seguito della conclusione dei CCNL 12 giugno 2003 e 14 settembre 2007. Per il raggiungimento di tale scopo si è operato nel modo seguente:

- a) parte dell'ammontare complessivo da distribuire, pari al 30% circa del totale, è stato destinato a finanziare: a) "l'esercizio di compiti che comportino disagi, rischi, frequenti contatti con il pubblico, nonché l'assunzione di specifiche responsabilità"; b) per il personale di Ambasciate e Consolati, lo svolgimento di turnazioni e turni di reperibilità, ove non sia stato fruito riposo compensativo; c) per il personale degli Istituti Italiani di Cultura, il servizio prestato in occasione di eventi culturali fuori dell'orario di lavoro;
- b) il restante 70% del totale è stato destinato ad essere ripartito tra i dipendenti a titolo di produttività, organizzativa per il 40% - rispetto al 50% concordato l'anno passato - ed individuale per il restante 30% - il 10% in più rispetto all'ultimo Accordo firmato. In assenza di un sistema di valutazione per il personale a contratto nell'anno di riferimento, i criteri previsti dall'articolo 3 dell'Ipotesi di Accordo sono "il contributo dato al conseguimento del risultato della Sede; impegno e apporto individuale dimostrati nelle attività della Sede; contributo dato - anche facendo valere specifiche competenze professionali - in attività finalizzate al miglioramento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi all'utenza o al conseguimento di una maggiore economicità di gestione; contributo ad attività della Sede di appartenenza miranti alla risoluzione di particolari criticità e/o per far fronte a situazioni di emergenza.
- c) l'articolo 4 prevede altresì criteri per la valutazione delle assenze dal servizio, del regime di lavoro a tempo parziale e delle sospensioni cautelari dal servizio per garantire la rigorosa commisurazione al servizio prestato del trattamento accessorio corrisposto.

Nell'assetto delineato nell'Ipotesi di Accordo, a giudizio della scrivente, vengono recepire in chiave rafforzata rispetto al passato i principi di correttezza, premialità e selettività contenuti nel D.Lgs. 165/2001 nella contrattazione integrativa relativa al personale a contratto, in attesa di un aggiornamento delle regole che vi presiedono in sede di contrattazione collettiva nazionale. (red.Vassallo)

Il Direttore Generale
Amb. Giovan Battista Verderame

